

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19 febbraio 2007, n. 98

Sospensione procedure rilascio/rinnovo libretti di idoneità sanitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella normativa in materia sanitaria sono presenti norme e regolamenti stratificati nel tempo, da cui derivano obblighi di certificazioni prive di documentata efficacia, alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e delle sopravvenute direttive dell'Unione Europea;

— che il persistere nella pratica di certificazioni sanitarie ritenute obsolete comporta, quale diretta conseguenza, l'uso non ottimale delle risorse economiche, con grave pregiudizio all'attività istituzionale del Servizio Sanitario Regionale ed alla credibilità del sistema della prevenzione individuale e collettiva;

— che la valutazione dell'efficacia dell'intervento, basata su prove empiriche, è da ritenersi requisito indispensabile nella moderna pratica sanitaria pubblica (Evidence Based Public Health);

— che le Linee Guida per la Prevenzione Sanitaria e per lo svolgimento delle attività del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, emanate dalla Conferenza Stato-Regioni del 25/7/2002, hanno rilevato che i Dipartimenti di Prevenzione perseverano nell'imporre pratiche la cui efficacia ed appropriatezza risultano non dimostrate o obsolete.

Vista la D.G.R. n. 271 del 27/3/2001 «Approvazione di Linee di indirizzo Vincolanti, anche in applicazione del D.Lgs. 155/97, riguardante il superamento del rilascio/rinnovo del libretto sanitario» che aveva già sospeso per la durata di anni 3 il rinnovo/rilascio dei libretti di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della Legge 283/62 e D.P.R. 327/80.

Considerato che la risoluzione dell'OMS n. 785/89 già dal 1989 aveva già evidenziato i limiti degli accertamenti dell'idoneità sanitaria degli alimentaristi, così come previsti dalla L. 283/60 e dal D.P.R. 327/80, ai fini della sicurezza alimentare, ritenendo invece efficaci altre misure, quali la sorveglianza sulle epidemie di origine alimentare, l'applicazione del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo nonché l'educazione e la formazione degli addetti all'industria alimentare.

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità – Sezione IV circa l'inadeguatezza del Libretto di idoneità sanitaria per la tutela della salubrità dei prodotti alimentari e sulla opportunità che venga, invece, incentivato il percorso di educazione e di formazione del personale alimentarista, nonché della nota del Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità del 10/4/2001, prot. n. 105/9979/0502, con la quale si condividevano le valutazioni tendenti all'abolizione dell'obbligo di controllo sanitario per addetti alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari.

Richiamate tutte le motivazioni espresse nella D.G.R. n. 271 del 27/3/2001.

Tenuto conto che dall'1 Gennaio 2006 sono in vigore i Regolamenti comunitari facenti capo al così detto «Pacchetto igiene», quali: n. 852 «sull'igiene dei prodotti alimentari», n. 853/2004 «che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale», n. 854/2004 «che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano», n. 882/2004 «relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali».

Considerato che il regolamento 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, impone agli operatori del settore alimentare «che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività» e «che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura HACCP, abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema» e «che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.

Tenuto conto della Sentenza n. 162 del 26/5/2004 della Corte Costituzionale, depositata l'1/6/2004, che ha dichiarato, altresì, inammissibile la questione di legittimità costituzionale avanzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento alle Leggi Regionali della Toscana, dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Lazio, relative all'abolizione del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della L. 283/62.

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale, anche altre Regioni, quali Lazio, Liguria, Marche, Umbria hanno recentemente disposto la sospensione delle procedure per il rilascio/rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria previsti dall'art. 14 della Legge 30/4/62 n. 283 e dal relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 26/3/80 n. 327.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo abrogativo delle procedure ritenute obsolete la cui validità non è scientificamente documentata, tra le quali è stata da tempo compresa quella relativa al rilascio/rinnovo del libretto di idoneità sanitaria

Richiamato quanto concordato il 10/5/2006 tra le Regioni ed il Ministero della Salute in sede di Coordinamento Interregionale Prevenzione sulla necessità di espletare le necessarie procedure per l'abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica, tra i quali rientra il libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della Legge 30/4/62 n. 283 e D.P.R. 26/3/80 n. 327.

Visto il parere favorevole della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SIIP) Sezione Calabria datato 29 novembre 2006.

Ritenuto altresì che le medesime considerazioni vadano estese alle procedure di rinnovo/rilascio dei libretti di idoneità sanitaria per le attività di acconciatore e/o parrucchiere, barbiere e affini, estetisti, pur non previsti da norme di legge.

Vista la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3.

Considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

Vista la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

SU relazione e conforme proposta dell'Assessore alla Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, Dott.ssa Doris Lo Moro, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto reso dal Dirigente preposto alla competente struttura organizzativa.

A voti unanimi;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato:

di disporre che le Aziende Sanitarie sospendano a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, in analogia a quanto disposto da altre Regioni, le procedure per il rilascio/rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria previsti dall'art. 14 della Legge 30/4/62 n. 283 e dal relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 26/3/80 n. 327, salvo esplicita richiesta degli interessati, che effettuino attività in Regioni dove sussista tale obbligo, nelle more dell'emanazione di un provvedimento di abolizione delle procedure ritenute obsolete;

di demandare al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, Settore Prevenzione Primaria, Secondaria e Sanità Veterinaria, l'esecuzione del presente atto, nonché il monitoraggio della situazione epidemiologica legata agli alimenti e dei corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del Settore Alimentare;

di disporre che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verifichino con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento da parte degli operatori addetti al settore alimentare, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività e che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura HACCP, abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema, nonché la corretta applicazione dei manuali di corretta prassi operativa, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti;

di disporre, altresì, che le Aziende Sanitarie, in analogia a quanto disposto da altre Regioni, sospendano a tempo indeterminato e a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, le procedure per il rilascio/rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria per le attività di acconciatore e/o parrucchiere, barbieri e affini, estetisti, pur non previsti da norme di legge;

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria della presente Delibera, nel suo testo integrale.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 febbraio 2007, n. 99

Art. 9 – Linee di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale relativa ai CC.CC.NN.LL della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati il 3 novembre 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i CC.C.NN.LL. sottoscritti il 3 Novembre 2005 per l'Area Dirigenziale medica e veterinaria e per l'Area dirigenziale Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale relativamente al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, ed in particolare l'art. 9 «Coordinamento regionale».

DATO atto che il comma 1 dell'art. 9 dei CC.CC.NN.LL. predetti prevede che, rimanendo ferma l'autonomia contrattuale

delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie degli stessi, possano emanare linee generali di indirizzo nelle materie di cui alle lettere da a) ad i) del medesimo articolo.

DATO atto che, a seguito dell'attivazione di appositi gruppi di lavoro, la direzione generale del Dipartimento Tutela della Salute e politiche sanitarie ha avviato un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei suddetti contratti per la definizione delle procedure da adottare al fine di rendere trasparente e costruttivo il rapporto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali sulle materie oggetto dell'art. 9.

DATO atto che le «Linee di indirizzo regionali» sono state oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. sottoscritti il 3 Novembre 2005 negli incontri del 15 marzo 2006 e del 6 novembre 2006;

che in data 27 novembre 2006 ha avuto luogo a Catanzaro l'incontro tra l'Assessore Regionale alla Tutela della Salute e politiche sanitarie e le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (SPTA), ed al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato documento di intesa in applicazione dell'art. 9 del CCNL 3/11/2005.

ESAMINATI i CC.CC.NN.LL. dell'area della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza SPTA del S.S.N. biennio 2004-2005.

RITENUTO di approvare l'allegato contenente le «Linee di indirizzo regionali» in applicazione dell'art. 9 «Coordinamento regionale» dei Contratti collettivi nazionali di lavoro delle aree della Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario nazionale.

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Tutela della Salute, On.le Doris Lo Moro, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle rispettive strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, a voti unanimi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e confermate:

di approvare l'allegato contenente le «Linee di indirizzo regionali» in applicazione dell'art. 9 «Coordinamento regionale» dei Contratti collettivi nazionali di lavoro delle aree della Dirigenza Medico-veterinaria e Sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N.;

di dare atto che l'allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione;

di dare mandato Dipartimento Tutela della Salute e politiche sanitarie per l'attuazione dell'accordo monitorando in via specifica gli aspetti della compatibilità finanziaria, nonché trasmettere la presente deliberazione alle Aziende ed Enti ed alle Organizzazioni Sindacali interessate;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

(segue allegato)